



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**Ordinanza n° 4 del 08/11/2022**

Settore: III SETTORE SERVIZI TECNICI

Ufficio proponente: SERVIZI: ESPROPRI - COMMERCIO ED ARTIGIANATO - SPORTELLO UNICO - UFFICIO PER LE POLITICHE EUROPEE - SVILUPPO LOCALE - SPORTELLO EUROPA - SERVIZI CIMITERIALI

**OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO  
PER LA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI ARRETRATI RELATIVI A CANONI E  
CONSUMI ACQUEDOTTO, TRIBUTI ED IMPOSTE**

**RESPONSABILE DI SETTORE**

**Premesso che** il Signor *omissis omissis*, C.F.: *omissis*, in qualità di titolare dell'omonima Ditta con sede in Castel di Iudica, Via *omissis omissis*, P.IVA 04049670872, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania al Registro delle Imprese al n. CT 287202, per l'Attività di produzione dei derivati del latte ovi-caprino (ricotta e formaggi tipo pecorino) con caseificio (ATECO 105120);

**Vista** l'avvenuta registrazione della Denuncia di Inizio Attività Settore Alimentare (Regolamento CE n.852/2004), cui al D.A. 27 febbraio 2008 (GURS n.13 del 21/03/2008);

**Considerato che** con nota prot. 5201 del 15.04.2022 il 2° Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 14 e 15 del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile e delle utenze chiedeva la sospensione della fornitura idrica all'utenza n. 1948 - contatore bosco 24909 – intestato al Sig. *omissis omissis*;

**Considerato inoltre** che con verbale di chiusura di contatore idrico per morosità in data 15.04.2022 veniva chiuso il contatore all'utenza n. 1948 - contatore bosco 24909 – intestato alla Sig. *omissis omissis* e che con nota prot. 7094 del 26.05.2022 il 2° Settore Servizi Finanziari chiedeva di procedere con gli atti consequenziali;

**Visto:**

- l'art. 15 Ter Decreto Legge emanato in data 30/04/2019 n.34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito in Legge in data 28/06/2019 n.58 che recita: “*Gli Enti Locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazione certificata di inizio attività, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei Tributi Locali da parte dei soggetti richiedenti*”;

- la Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 26.10.2022 aventi ad oggetto l'integrazione al “*regolamento per la rateizzazione dei crediti arretrati – delibera di c.c. n.03 del 21.02.2017, modificato con delibera del c.c. n. 32 del 12.10.2018, e ulteriori modifica del 05.08.2019 n.39*”;

- l'integrazione al punto sei del precedente regolamento di seguito indicata:  
*“Tutte le attività commerciali o produttive sottoposte a licenza commerciale, qualora non siano in regola con i Tributi locali (TASI- IMU- TARI – IDRICO) per gli anni pregressi a quello in corso, il Comune si adopererà per la sospensione o la revoca della stessa, precisando che è possibile sanare la posizione debitaria con un massimo di Sei Rate, applicando una sanzione nella misura del 30% ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ss.mm.ii.”;*

## **ORDINA**

Di approvare quanto in premessa e dispone l'immediata sospensione dell'attività di produzione dei derivati del latte ovi-caprino al *omissis omissis*, C.F.: *omissis*, in qualità di titolare dell'omonima Ditta con sede in Castel di Iudica, Via *omissis*, P.IVA 04049670872, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania al Registro delle Imprese al n. CT 287202. Di sospendere l'attività sino alla data in cui verrà sanata la posizione debitore e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento. Di revocare l'attività di produzione dei derivati del latte ovi-caprino trascorsi infruttuosamente i termini di cui sopra.

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n° 33/2013, e per l'effetto disporne la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

L'inosservanza alla predetta ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro). La stessa inoltre sarà sanzionata a norma degli artt. 3 e 22 della Legge Regionale n.28 del 22.12.1999 *Riforma della disciplina del Commercio* (Pubblicata nel B.U-R- n.60 del 24.12.1999).

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla notificazione.

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento  
Giovanna Calderaro

---

Castel di Iudica, 08/11/2022

Responsabile di Settore  
MALGIOGLIO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.